

STATUTO SOCIALE

della

GRANITIFIANDRE Società per azioni

con sede legale in Castellarano (Reggio Emilia) Via Radici Nord, n. 112

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1)

E' costituita una società per azioni denominata: **GRANITIFIANDRE Società per azioni**.

Art. 2)

La società ha sede legale in Castellarano (Reggio Emilia), Via Radici Nord, 112

Essa potrà istituire o sopprimere uffici, agenzie, succursali, e stabilimenti su tutto il territorio nazionale ed all'Estero con delibera del Consiglio di Amministrazione e/o dell'assemblea ordinaria degli azionisti.

La assemblea straordinaria può istituire sedi secondarie, anche amministrative, in Italia e all'estero.

Il domicilio legale di ogni socio si intende eletto all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 3)

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2100 (duemilacento), e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4)

La società ha per oggetto la produzione, la lavorazione, anche per conto terzi, il commercio di prodotti e semilavorati di gres fine porcellanato da pavimento e da rivestimento in genere.

Può estendere la sua attività a produzioni, lavorazioni, commercio di materiali affini ed analoghi concernenti l'edilizia pubblica e privata.

Può eseguire prestazioni di posa in opera.

Può altresì gestire, lavorare, estrarre e vendere materiale da cave di argilla di proprietà o in affitto.

Ha facoltà anche di progettare, costruire, vendere, affittare stabilimenti, macchine ed impianti ceramici in Italia e all'estero.

In via secondaria la Società può acquistare, permutare, vendere beni immobili, fabbricati in genere; può costruire per conto proprio immobili ed effettuare tutte le operazioni di gestione,

amministrazione e valorizzazione delle proprietà immobiliari possedute.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie occorrenti; in particolare può:

- a) costruire stabilimenti ed immobili in genere;
- b) assumere e concedere in affitto aziende, rami di azienda, stabilimenti industriali ed immobili in genere;
- c) ricevere in conferimento, in occasione di eventuali aumenti di capitale sociale, aziende o rami di aziende;
- d) garantire ad istituti bancari e/o finanziari (esercenti il credito a breve, medio e lungo termine), nonché a terzi persone fisiche e/o giuridiche, operazioni di finanziamento, o qualsiasi altra operazione (avallo, fideiussione, ipoteca, costituzione di pegni e privilegi ecc.) nell'interesse delle Società/Enti in cui detiene partecipazioni e/o di terzi svolgenti la medesima attività;
- e) effettuare, nel rispetto delle leggi vigenti finanziamenti a terzi sia a breve che a medio/lungo termine nelle forme che, di volta in volta, la società riterrà più opportune
- f) assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, di qualsiasi natura o forma in altre Società, associazioni, imprese ed enti pubblici e/o privati.

La Società può aderire a costituiti e costituendi consorzi volontari per la produzione e gli scambi aventi attività anche esterne, nonché a fondazioni aventi carattere sociale e/o culturale; può infine partecipare ad associazioni temporanee di imprese per determinati affari o iniziative industriali;

- g) rendersi cessionaria di immobili, a tutela di proprie ragioni creditorie con obbligo di rivendita secondo le possibilità aziendali e di mercato;
- h) acquistare "pro solvendo" o "pro soluto" crediti di terzi;
- i) prestare servizi di elaborazione di dati contabili e finanziari, nonché di assistenza aziendale.

Restano in ogni caso espressamente esclusi dal presente oggetto sociale la prestazione di servizi di investimento, la raccolta del risparmio tra il pubblico, se non nei limiti consentiti dalla legge, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziarie.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

Art. 5)

Il capitale sociale è di EURO 18.431.339,00 (diciotto milioni quattrocento trentunomila mila trecento trentanove) suddiviso in n. 36.862.678 (trentasei milioni ottocento sessantadue mila seicento settantotto) azioni del valore nominale di EURO 0,50 (zerovirgolacinquanta) cadauna.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili.

Nel rispetto della normativa vigente, la società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili o cum

warrants e warrants.

L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni. L'assemblea può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi. L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione .

I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalità ritenute opportune dal consiglio di amministrazione.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 134 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di aumento del capitale sarà riservato ai soci il diritto di opzione, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Nel caso di morte dei soci subentreranno i loro eredi, i quali dovranno eleggere un rappresentante comune.

TITOLO IV ASSEMBLEE

Art. 6)

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dagli amministratori, fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale (o ad almeno due membri dello stesso) ed ai soci che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari esigenze lo richiedano entro sei mesi; la natura e la consistenza di tali esigenze dovranno essere accertate da parte del Consiglio di amministrazione con apposita delibera da adottarsi entro la scadenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea stessa.

Il luogo di convocazione dell'assemblea è nella sede sociale od anche altrove nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad esse riservati.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 7)

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso di

convocazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Nell'avviso dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'assemblea straordinaria può essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Sono valide le assemblee anche non convocate come sopra e comunque riunite, quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi.

Art. 8)

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono qualificare la propria qualità mediante certificazione rilasciata da abilitato intermediario finanziario che attesti l'acquisto delle azioni almeno cinque giorni prima dell'assemblea, ai sensi di legge.

La certificazione effettuata conformemente a quanto sopra è valida anche per la seconda convocazione e, in caso di assemblea straordinaria anche per la terza convocazione.

Ciascun socio avente diritto di intervenire all'assemblea ha facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 codice civile. Sono salve le disposizioni di cui agli articoli da 136 a 144 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e di cui ai relativi regolamenti emanati dalla CONSOB in materia di deleghe di voto.

Art. 9)

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Art. 10)

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale del capitale sociale intervenuto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima, in seconda ed in terza convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino rispettivamente più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale e delibera in prima, in seconda ed in terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma le delibere di assemblea straordinaria di prima, seconda e terza convocazione relative alle operazioni di fusione e di scissione, nonché alle operazioni di acquisto, cessione e conferimento da parte di Granitifiandre società per azioni di partecipazioni societarie, aziende e rami di azienda (per la cui effettuazione è previsto l'obbligo di una preventiva approvazione dell'assemblea straordinaria) in cui intervengano o che interessino la società e parti correlate, si intendono non approvate qualora ricevano il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

La constatazione della legale costituzione delle assemblee è fatta dal presidente e, una volta avvenuta tale constatazione né la costituzione delle assemblee, né la validità delle loro deliberazioni, possono essere inficiate dall'astensione del voto o dall'allontanamento degli intervenuti, che, per qualsivoglia motivo, si verifichino nel corso dell'adunanza.

Art. 11)

L'assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla medesima assemblea su proposta di uno o più soci intervenuti.

Su proposta del Presidente l'assemblea nomina volta per volta un segretario anche non azionista; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea debba essere redatto da un Notaio.

Art. 12)

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Art. 13)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due a undici membri, i quali durano in carica per il periodo di tre anni, e sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del consiglio.

L'assemblea provvede altresì alla nomina dell'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

Il consiglio di amministrazione nella prima seduta rilascia, in esecuzione di tale delibera, apposite deleghe e procure all'amministratore nominato alla carica con attribuzione dei relativi poteri decisionali e di spese.

Per qualunque ragione, dimissioni comunque motivate, decadenza, decesso od altro, dovesse venir meno l'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro, l'intero organo amministrativo decadrà, dovendosi provvedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina di nuovi amministratori entro sessanta giorni dal verificarsi della causa di cessazione del rapporto con detto amministratore.

In caso di cessazione del rapporto di amministrazione per morte, incapacità o qualsiasi altra causa dell'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro, rimane in facoltà del consiglio di amministrazione, ancorché decaduto, procedere alla nomina dell'amministratore con attribuzione dei relativi poteri decisionali e di spese ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 2 D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, nomina che rimarrà valida fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea può deliberare peraltro di non procedere alla sostituzione, riducendo nei limiti di cui al primo comma il numero dei componenti il consiglio.

Il consiglio di amministrazione, anche attraverso il presidente o gli amministratori delegati, riferisce, con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 14)

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, uno o più Vice Presidente, e/o uno o più Amministratori delegati che durano in carica per la durata del mandato degli amministratori.

In nessun caso possono essere delegati a singoli amministratori poteri concernenti la stipula di contratti con parti correlate o la partecipazione ad assemblee delle società controllate che siano state convocate per deliberare su operazioni con parti correlate, salvo che detti contratti od operazioni non siano stati preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, rientrando tali contratti ed operazioni nella competenza riservata ed esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15)

Il Presidente o chi ne fa le veci riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, quando lo ritenga opportuno, o quando ne riceva domanda scritta da due amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione del consiglio viene effettuata mediante lettera raccomandata o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti rispettivamente almeno sette giorni o almeno due giorni prima di quello della riunione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua

assenza o impedimento, dal Vice Presidente unico o più anziano. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Art. 16)

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Il voto non potrà essere validamente espresso dagli amministratori che si trovino rispetto ad una determinata deliberazione, in situazione di conflitto di interessi. In tali casi, benchè impossibilitati a votare, gli amministratori in conflitto sono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, in consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove dovrà pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 17)

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono risultare dall'apposito libro, con verbale che sarà redatto dal Segretario scelto dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta o periodicamente anche tra persone estranee. I verbali sono sottoscritti in segno di approvazione dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi, tra l'altro, acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, rinunciare ad ipoteche legali, assumere le partecipazioni od interessenze richiamate all'art. 4) del presente statuto, affittare l'azienda o un ramo di essa o prendere in affitto aziende, concedere mutui passivi, sia in ammortamento che a mezzo cambiali decurtabili ed a termine e sottoporre ad ipoteca nella forma e per gli importi richiesti dagli Istituti sovventori, i beni della società nonché compiere tutti gli atti e formalità attinenti l'atto di mutuo anche se qui non specificatamente indicati, compresa l'accettazione del divieto di stipulare contratti d'affitto e simili, concedere autorizzazioni alla trascrizione di qualunque patto relativo al mutuo, con esonero da responsabilità del Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì stipulare transazioni, compromettere in arbitri sia in forma rituale, che in forma irrituale, concedere ipoteche in genere, consentire la cancellazione, postergazioni ed annotamenti presso i Pubblici Registri Immobiliari, esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri stessi da ogni responsabilità, compiere qualsiasi operazione attiva o passiva presso privati, Istituti Bancari, Pubblica Amministrazione in generale ed in particolare con la Cassa Depositi e Prestiti e gli Uffici Provinciali del Tesoro e le amministrazioni similari.

Art. 19)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da non più di metà dei suoi membri, delegando allo stesso le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la Legge riserva espressamente al Consiglio.

Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, per quanto compatibili, le norme degli artt. 15-16-17 del presente Statuto

Le deliberazioni del Comitato devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

Art. 20)

Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e il compenso fissato dalla assemblea.

Art. 21)

La firma sociale e la rappresentanza della società anche in giudizio in qualunque grado e davanti a qualunque autorità sia giudiziaria, sia amministrativa, sia speciale, spetta al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'uso della firma sociale con quelle limitazioni che crederà opportune ad uno o più amministratori, ad un Direttore Generale o ad uno o più Direttori tanto congiuntamente che separatamente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare speciali incarichi ai componenti del Consiglio

Nell'ipotesi considerata il Consiglio fisserà gli emolumenti spettanti alle persone investite di particolari incarichi.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, soci o non soci, e di due supplenti nominati aventi i requisiti (ivi compresi quelli di professionalità ed onorabilità) e con le funzioni stabilite dalla legge.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, DM 30 marzo 2000, n. 162 con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, tra l'altro, i settori della distribuzione, del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ceramici e porcellanati.

La carica di sindaco effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti Soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale entro il termine di cinque giorni liberi dalla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci debbono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, perché accomunati a comune controllo ovvero perché legati tra loro da patti parasociali, potranno presentare e votare soltanto una lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società.

All'esito della votazione risulteranno eletti:

- alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed al numero 1(uno) della lista che ha

ottenuto il secondo miglior risultato;

- alla carica di sindaci supplenti, i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti, si procederà ad una nuova votazione.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

L'assemblea chiamata a reintegrare il collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza.

Per la nomina dei sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti commi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

TITOLO VII

BILANCIO RIPARTO - UTILI – DIVIDENDI

Art. 23)

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare il bilancio da sottoporre alla approvazione nei modi e termini di legge.

Art. 24)

Dagli utili netti viene prelevata una quota pari al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 del codice civile e dell'art. 158 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

TITOLO VIII

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 25)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26)

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.